

**VERBALE N. 09 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,
BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 25.06.2021**

Il giorno **25 giugno 2021** il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, convocato con nota prot. n. 657-II/9 del 18.06.2021 ed integrato con nota email del 23.06.2021, si è riunito alle ore 9,30, in via telematica mediante l'ausilio della piattaforma Microsoft Teams, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

Approvazione Verbale del 15.06.2021;

Comunicazioni del Direttore;

- 1. Piano straordinario ricercatori di tipo b) – D.M. 856 del 16/11/2020: determinazioni relative ad eventuali richieste di posti di RTDb assegnati ai Dipartimenti con delibera del CdA del 19/5/2021 con imputazione al Dipartimento richiedente di 0,20 punti organico per ciascun posto;**
- 2. Variazione al Bilancio di previsione sezionale 2021;**
- 3. Contratto di ricerca conto terzi con ENEA per l'attività di "Sviluppo di processi di conversione microbica dei prodotti derivanti dalla fissazione del syngas (acetato) per la produzione di intermedi chimici e di monomeri per l'industria della plastica";**
- 4. Approvazione dell'accordo per la creazione della Joint Research Unit (JRU) "ERGA-IT";**
- 5. Autorizzazioni a frequentare il Dipartimento;**
- 6. Convenzione per collaborazione scientifica tra questo Dipartimento e il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi della Basilicata;**
- 7. Cultori della materia;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Il Consiglio risulta così composto:

Presente (P), Giustificato (G), Assente (A)

	Docenti I Fascia		(P)	(G)	(A)
1	BARILE	Maria	X		
2	CALAMITA	Giuseppe	X		
3	CASTEGNA	Alessandra	X		
4	COTECCHIA	Susanna	X		
5	DELL'AQUILA	Maria Elena	X		
6	FIERMONTE	Giuseppe	X		
7	NICCHIA	Grazia Paola	X		
8	PALMIERI	Luigi	X		
9	PESOLE	Graziano	X		
10	VALENTI	Giovanna	X		

	Docenti II Fascia		(P)	(G)	(A)
11	AGRIMI	Gennaro	X		
12	BRUNI	Francesco	X		
13	CIANI	Elena	X		
14	COLELLA	Matilde	X		
15	DEBELLIS	Lucantonio	X		

16	D'ERCHIA	Anna Maria	X		
17	GISSI	Carmela	X		
18	GUERRA	Lorenzo	X		
19	LASORSA	Massimo	X		
20	LIUZZI	Grazia Maria	X		
21	LOGUERCIO POLOSA	Paola	X		
22	MAROBPIO	Carlo			X
23	PANARO	Maria Antonietta	X		
24	PESCE	Vito	X		
25	PICARDI	Ernesto	X		
26	PROCINO	Giuseppe	X		
27	ROBERTI	Marina	X		
28	STORELLI	Maria Maddalena	X		
29	TAMMA	Grazia	X		

	Ricercatori		(P)	(G)	(A)
30	BRUNETTI	Giacomina	X		
31	CALVELLO	Rosa	X		
32	CARDONE	Rosa Angela		X	
33	CAROPPO	Rosa	X		
34	CHIMIENTI	Guglielmina	X		
35	CIANCIULLI	Antonia	X		
36	CORMIO	Antonella	X		
37	COX	Sharon Natasha	X		
38	DE GRASSI	Anna	X		
39	DE PALMA	Annalisa	X		
40	DE ROBERTIS	Mariangela	X		
41	DE VIRGILIO	Caterina	X		
42	DE ZIO	Roberta		X	
43	DI MISE	Annarita	X		
44	DI NOIA	Maria Antonietta	X		
45	FRATANTONIO	Deborah	X		
46	GENA	Anna Patrizia	X		
47	GERBINO	Andrea	X		
48	GUARAGNELLA	Nicoletta	X		
49	LA PIANA	Gianluigi		X	
50	LATRONICO	Tiziana	X		
51	LAVECCHIA	Anna	X		
52	LEZZA	Angela Maria Serena	X		
53	LO GIUDICE	Claudio			X
54	MAGNIFICO	Maria Chiara	X		
55	MALLAMACI	Rosanna	X		
56	MANZARI	Caterina		X	
57	MELELEO	Daniela Addolorata	X		
58	MILANO	Serena			X

59	MINIERO	Daniela Valeria	X		
60	MOLA	Maria Grazia	X		
61	PIERRI	Ciro	X		
62	PISANI	Francesco	X		
63	PISANO	Isabella	X		
64	POETA	Luana	X		
65	PORCELLI	Vito	X		
66	RANIERI	Marianna	X		
67	SCARCIA	Pasquale	X		
68	VOLPICELLA	Mariateresa	X		
69	VOZZA	Angelo		X	

	Personale Tecnico/Amm.vo		(P)	(G)	(A)
70	DE LEONARDIS	Francesco		X	
71	EVANGELISTA	Angela	X		
72	GRAVINA	Roberta	X		
73	LONGO	Rosanna	X		
74	STORELLI	Arianna		X	

	Rappresentanti degli Studenti		(P)	(G)	(A)
75	ABBATANGELO	Elena			X
76	ACQUAVIVA	Francesca	X		
77	BRUNO	Francesco			X
78	CANNARELLA	Marco Santo			X
79	DIGREGORIO	Alessandro			X
80	GALLUZZI	Giovanni	X		
81	LADISA	Francesco		X	
82	MANDORINO	Camilla	X		
83	OSELLA	Chiara	X		
84	PICCIRILLO	Giulia	X		
85	SURIANO	Clelia	X		
86	TRIPEDI	Vincenzo	X		

	Rappresentanti dei Dottorandi		(P)	(G)	(A)
87	MANSI	Luigi			X
88	RIZZO	Francesca	X		

TOTALE COMPONENTI: N. 88; PRESENTI N. 72 GIUSTIFICATI N. 8 ASSENTI N. 8.

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Margherita Ardito, Coordinatore del Dipartimento.

Il Direttore, verificata la presenza del numero legale, alle 9,40, dichiara aperta la seduta.

Si dà inizio ai lavori.

Approvazione Verbale del 15.06.2021;

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio del Dipartimento il verbale relativo alla seduta del 15.06.2021 che è stato trasmesso a tutti i membri del Consiglio prima della seduta odierna.

Il Consiglio, con l'astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva il verbale relativo alla seduta del 15.06.2021.

Comunicazioni del Direttore;

- A) Con Nota del 10.6.2021 della Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione (ns Prot A 637 del 16.6.2021) è stata comunicata l'ammissione al finanziamento da parte del MUR con D.D. n. 1049 del 30.04.2021 della proposta progettuale "CoVAPin" (Codice Domanda: FISR2020IP_04051 – Responsabile Scientifico UniBa: prof. Giuseppe Calamita) presentata nell'ambito del Bando FISR 2020.
- B) Con Nota del 16.6.2021 della Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione (ns Prot A 638 del 16.6.2021) è stata comunicata l'ammissione al finanziamento da parte del MUR con D.D. n. 1049 del 30.04.2021 della proposta progettuale "MATRICOVI" (Codice Domanda: FISR2020IP_01914 – Responsabile Scientifico UniBa: prof.ssa Grazia Maria Liuzzi) presentata nell'ambito del Bando FISR 2020.
- C) Con Nota Prot 39232 del 16.6.2021 (ns Prot A 639 del 16.6.2021) della Direzione Risorse Umane è stato comunicato che con DR 1865 del 26.5.2021 la Prof. Maria Maddalena Storelli è stata autorizzata a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica per l'anno accademico 2021-2022 ai sensi dell'Art.17 del DPR 382/80.
- D) Con Nota Prot 39915 del 18.6.2021 (ns Prot A 660 del 21.6.2021) della Direzione Risorse Umane è stato comunicato l'avvio del procedimento di valutazione per l'attribuzione dello **scatto triennale**, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e del Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo di cui al D.R. n. 869 del 30.03.2020. Nell'elenco dei professori/ricercatori che nel II trimestre 2021 maturano il diritto alla valutazione per l'attribuzione della classe triennale ex artt. 6 e 8 Legge n. 240/2010 figura il prof PESOLE Graziano.
- E) Con Nota Prot 39922 del 18.6.2021 (ns Prot A 661 del 21.6.2021) della Direzione Risorse Umane è stato comunicato l'avvio del procedimento di valutazione per l'attribuzione dello **scatto biennale**, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e del Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo di cui al D.R. n. 872 del 31.03.2020. Nell'elenco dei professori/ricercatori che nel II trimestre 2021 maturano il diritto alla valutazione per l'attribuzione della classe biennale ex artt. 6 e 8 Legge n. 240/2010 figurano i proff/dott BARILE Maria, LOGUERCIO POLOSA Paola Anna Maria, MELELEO Daniela Addolorata, SCARCIA Pasquale e VOLPICELLA Mariateresa.
- F) Con DR 2047 del 18.6.2021 (ns Prot A 665 del 21.6.2021) sono stati proclamati eletti nel Consiglio di Dipartimento come rappresentanti del personale Tecnico e Amministrativo per il triennio

accademico 2021-2024 i Sigg. Rosanna Longo, Roberta Gravina, Francesco De leonardis, Silvana De Leo, Arianna Storelli Ilaria Angarano.

G) Con D.R. 2025 del 17.6.2021 (ns Prot A 672 del 23.6.2021) al prof. Mario Ventura è stata affidata la responsabilità della linea di azione per la pubblicazione in accesso aperto.

H) Con Nota Prot 40865 VII/11 del 23.6.2021 (ns Prot A 677 del 23.6.2021) la Direzione Risorse Umane ha comunicato il collocamento in congedo per maternità della dott.ssa Serena MILANO (RTDa AIM) ai sensi degli artt. 16 e 20 del D.Lgs n. 151 del 26.03.2001, a decorrere dal 09.06.2021 per la durata di mesi cinque e, comunque, non oltre il quarto mese successivo al parto, salvo quanto previsto dagli artt. 16 e 20 del succitato D.Lgs 151/2001.

Il Consiglio prende nota.

Il Direttore chiede di rinviare la trattazione del primo punto all'O.d.G. alla fine della seduta odierna. Il Consiglio, unanime acconsente.

Il Direttore passa alla discussione del secondo punto all'O.d.G.:

2. Variazione al Bilancio di previsione sezionale 2021;

Il Direttore illustra la variazione proposta tesa permettere l'inserimento in bilancio delle seguenti somme:

- Euro 72.000,00 anticipazione richiesta dal Prof. Giuseppe Fiermonte a valere sul progetto di ricerca "Molecular mechanisms of thermogenesis" NIH PTE Federal Award R01DK089224, Subaward No: UTA21-000120, ammesso a finanziamento dall'NIH con decorrenza 20/9/2020, come riportato nel documento "FDP Foreign Cost Reimbursement Subaward" attualmente alla firma del Magnifico Rettore con un contributo, per la UO di cui egli è responsabile, di 86.999,00 dollari USA annui per quattro anni. Poiché l'accordo prevede il rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di fattura, è necessario procedere con una anticipazione della prima annualità per dare avvio alle attività ed alle spese relative.
- Euro 36.640,35 fondi AIM – quota oneri amministrativi e costi indiretti assegnati a questo Dipartimento, in seguito a decisione del Consiglio di Amministrazione sulla modalità di riparto, relativamente ai primi 18 mesi di attività progettuale (Ns Prot. A 440 del 21/4/2021).

Il Consiglio, unanime, approva la variazione appena descritta. Essa è inserita nell'applicativo Easy come Variazione ufficiale n. 1408 (prot. 1529).

Il Direttore passa alla discussione del terzo punto all'O.d.G.:

3. Contratto di ricerca conto terzi con ENEA per l'attività di "Sviluppo di processi di conversione microbica dei prodotti derivanti dalla fissazione del syngas (acetato) per la produzione di intermedi chimici e di monomeri per l'industria della plastica";

Il punto viene ulteriormente rinviato poiché non è ancora giunta formalmente la richiesta da parte dell'ENEA.

Il Consiglio prende atto.

Il Direttore passa alla discussione del quarto punto all'O.d.G.:

4. Approvazione dell'accordo per la creazione della Joint Research Unit (JRU) "ERGA-IT";

Il Direttore cede la parola alla prof. Gissi che ha richiesto la approvazione della bozza di accordo diffusa tra i membri del Consiglio prima della seduta odierna.

La prof. Gissi spiega che l'accordo coinvolge diversi enti italiani (varie università, CNR e fondazione Mach) che lo stanno esaminando ed approvando in questi giorni ed ha per scopo la creazione della Joint Research Unit (JRU) "ERGA-IT".

Come riportato nelle premesse, la JRU è "un gruppo di lavoro creato tra due o più entità legali e riconosciuto dalla normativa dei Programmi Quadro della Ricerca Europea, basato su un accordo di collaborazione tra istituzioni di istruzione superiore e di ricerca sia pubbliche che private che contribuiscono in termini di risorse umane, attrezzature e infrastrutture ad una strategia congiunta e un progetto scientifico comune". La JRU "ERGA-IT" verrà costituita con la finalità di contribuire alla iniziativa europea European Reference Genome Atlas (ERGA, www.erga-biodiversity.eu/) e di partecipare nella proposta di progetti e richieste di finanziamento a bandi su fondi EU-Horizon nell'ambito del cluster 6 (HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-01: European participation in global biodiversity genomics endeavours aimed at identifying all biodiversity on Earth) . E' prevista una *call* in ottobre, alla quale ERGA potrà partecipare come consorzio europeo e la JRU italiana è già stata selezionata come "core-partner" del progetto. I rappresentanti nazionali di ERGA-IT sono Giulio Formenti (uniFi/Rockefeller university) e la Prof. Carmela Gissi, mentre Claudio Ciofi (uniFi) è uno dei due vice-chair di ERGA (Chair: Camila Mazzoni, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Germany).

Il Direttore sottopone alla approvazione del Consiglio la bozza di accordo in oggetto che viene allegata al presente verbale (**Allegato A**) e ne costituisce parte integrante.

Il Consiglio, unanime, approva.

Il Direttore passa alla discussione del quinto punto all'O.d.G.:

5. Autorizzazioni a frequentare il Dipartimento;

Il Direttore illustra la seguente richiesta:

- Con nota del 18.6.2021 (ns. Prot.A. n. 658, del 18.6.2021), la Dott.ssa Claudia Leoni, assegnista di ricerca presso l'IBIOM CNR di Bari, chiede di essere autorizzata a frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, dal 1.6.2021 al 31.5.2022, per svolgervi attività di ricerca relative al progetto "sviluppo di metodologie sperimentali e bioinformatiche per la caratterizzazione tassonomica e funzionale di microbiomi ambientali e clinici" sotto la supervisione del prof. Graziano Pesole.

Il Direttore ricorda che la dott. Leoni era già stata autorizzata a frequentare il Dipartimento in precedenza in vigenza di un altro contratto di assegno con l'IBIOM CNR.

Il Consiglio, unanime, autorizza la suddetta richiesta.

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.

Il Direttore passa alla discussione del sesto punto all'O.d.G.:

6. **Convenzione per collaborazione scientifica tra questo Dipartimento e il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi della Basilicata;**

Il Direttore illustra la proposta di convenzione tra questo Dipartimento e il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi della Basilicata che è giunta al protocollo del Dipartimento il 23.6.2021 (ns Prot A 678) ed è stata immediatamente diffusa tra tutti i membri del Consiglio. La collaborazione oggetto dell'accordo riguarda le seguenti tematiche:

- a) studio dei meccanismi molecolari alla base delle patologie croniche renali e neurodegenerative.
- b) studio dei meccanismi molecolari alla base di cardiomiopatie eredo-familiari.
- c) estrazione di biomolecole da matrici naturali e caratterizzazione della loro attività biologica in sistemi *in vitro*, *ex vivo* ed *in vivo*.
- d) caratterizzazione dei carrier mitocondriali: funzioni, localizzazione, importanza in fisiologia ed in patologia.

Le attività di ricerca previste in collaborazione ed il personale coinvolto sono dettagliati negli allegati alla convenzione.

In virtù dell'accordo ognuna delle Parti si impegna a:

1. provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e per parte di competenza, per quelle relative ai progetti comuni;
2. sviluppare con il personale dell'altra Parte attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la durata della presente collaborazione;
3. consentire l'accesso al personale operante presso l'altra Parte e nominativamente indicato nell'Allegato 2, nei propri locali per lo svolgimento delle attività comuni;
4. consentire, su richiesta dell'altra Parte (richiesta avanzata dal Direttore del Dipartimento) l'accesso temporaneo di ricercatori e assegnisti di ricerca, motivato da ragioni di collaborazione a ricerche comuni.

La convenzione ha durata di tre anni ma potrà essere rinnovata con atto scritto su iniziativa di una della parti.

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio, unanime, approva.

La Convenzione con il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi della Basilicata è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (**Allegato B**).

Il Direttore passa alla discussione del settimo punto all'O.d.G.:

7. **Cultori della materia;**

Il Direttore illustra la richiesta di attribuzione della qualifica di cultore della materia avanzata dalla prof. Annamaria D'Erchia, docente titolare dell'insegnamento "Biologia Molecolare" SSD BIO/11 per il corso di laurea triennale in "Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche" la quale propone la nomina della **Dott.ssa Annarita ORANGER**. La suddetta richiesta, redatta su apposito modulo di cui al D.R. 1313 del

10.04.2014, ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio interclasse di Biotecnologie nella seduta del 17.6.2021.

Il Direttore precisa che dal curriculum presentato dalla dott. Oranger si evincono i requisiti richiesti dal Regolamento Culture della Materia (D.R. 1313 del 10.04.2014) e dal Regolamento in materia adottato da questo Consiglio nella seduta del 24.04.2014.

Egli invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito.

Il Direttore riprende la trattazione del primo punto all'O.d.G.:

1. Piano straordinario ricercatori di tipo b) – D.M. 856 del 16/11/2020: determinazioni relative ad eventuali richieste di posti di RTDb assegnati ai Dipartimenti con delibera del CdA del 19/5/2021 con imputazione al Dipartimento richiedente di 0,20 punti organico per ciascun posto;

Il Direttore illustra la nota prot. 37474-VII/1 del 10.06.2021 (ns. Prot.A. 619-VII/1 del 10.06.2021), della Direzione Risorse Umane - Sezione personale docente, concernente "Piano straordinario ricercatori di tipo b) - D.M. 856 del 16/11/2020. Assegnazione posti di ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. B), della Legge 240/2010.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/05/2021 ha deliberato l'assegnazione di ulteriori 23 posti di RTD b, con imputazione di 0,20 punti organico per ogni posto richiesto a carico del Dipartimento richiedente. I Dipartimenti sono stati invitati a far pervenire, entro il 25.06.2021, la delibera dei rispettivi Consigli di Dipartimento, assunta nel rispetto dei rispettivi fabbisogni e programmazioni triennali, di proposta di attivazione di una o più procedure concorsuali relative ai posti di che trattasi, con indicazione di ordine di priorità, ovvero di rinuncia all'assegnazione. La delibera dovrà essere assunta a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori.

Il Direttore riferisce circa la discussione svoltasi all'interno della Giunta che si è già riunita due volte sulla questione. Evidenzia che il budget a disposizione, per ciascun posto di RTDb da richiedere, dovrebbe essere pari in totale a 0,4 P.O. considerando che 0,2 sono necessari adesso e altrettanti nella eventualità del passaggio del ricercatore alla seconda fascia. Nella Giunta è emersa la necessità di riservare particolare attenzione alle posizioni di professore di I fascia. E' stato evidenziato che, rispetto alla programmazione fatta, le posizioni di I fascia sono rimaste indietro mentre invece, quelle di II fascia hanno potuto essere bandite anche approfittando dei piani straordinari dedicati. Purtroppo il budget a disposizione del Dipartimento non è noto con certezza ma dovrebbe essere circa di 1,4 punti organico e consentire perciò di richiedere adesso 2 posizioni di RTDb riservando la quota necessaria per un posto di professore ordinario da bandire ex Art.18.

Poiché il tempo non è stato sufficiente per addivenire, anche nell'ambito della Giunta, ad una proposta condivisa, mentre il termine posto dalla nota richiamata all'inizio sembra non essere perentorio, il Direttore propone di rinviare la decisione sul punto ad una nuova seduta di questo Consiglio che dovrebbe svolgersi al massimo entro il 10 luglio prossimo.

Il Consiglio, unanime, approva.

Il Direttore passa alla discussione dell'ottavo punto all'O.d.G.:

8. Varie ed eventuali.

Non ci sono varie ed eventuali.

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 10,30, dichiara sciolta la seduta.

Il Coordinatore

Dott.ssa Margherita Ardito

Il Direttore

Prof. Luigi Palmieri

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA

JOINT RESEARCH UNIT

NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA *EUROPEAN REFERENCE GENOME ATLAS (ERGA)*

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA MOLECOLARE E DELLA GENOMICA APPLICATA ALLO STUDIO DELLA BIODIVERSITÀ

ERGA ITALY (ERGA-IT)

Con il presente atto fra le sotto elencate Parti:

- Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza S. Marco n. 4, 50121 Firenze, P.I. e C.F. 01279680480, nella persona del suo Rettore Vicario e legale rappresentante, Prof. Andrea Arnone;
- Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede legale in Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari, C.F.80002170720, P.I. 01086760723, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante Prof. Stefano Bronzini;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede legale in Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185 Roma, C. F. 80054330586, P.I. 02118311006, nella persona del suo Vice Presidente e legale rappresentante, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza;
- Fondazione Edmund Mach, con sede legale in Via Edmund Mach n. 1, 38098 S. Michele all'Adige (TN), C.F. e P.I. 02038410227, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Mirco Maria Franco Cattani;
- Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, con sede legale in Via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, C.F. 80007010376, P.I. 01131710376, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Francesco Ubertini;
- Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Via Ariosto n. 35, C.F. 80007370382, P.I. 00434690384, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Giorgio Zauli;
- Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, C.F. 80012650158, P.I. 03064870151, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Elio Franzini;
- Università degli Studi di Padova, con sede legale in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, C.F. 00742430283 C.F. 80006480281, legale rappresentante ai fini di questo accordo, Prof. Bruno Cozzi.
- Università Politecnica delle Marche, con sede legale in Piazza Roma 22, 60121, Ancona, C.F. e P.I. 00382520427, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Gian Luca Gregori;

- Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Piazzale Europa n. 1, 34127 Trieste, C.F. 80013890324, P.I. 00211830328, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Roberto Di Lenarda;
- Università degli Studi della Tuscia, con sede legale in Via S.M. in Gradi n.4, 01100 Viterbo, C.F. 80029030568, P.I. 00575560560, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Stefano Ubertini;

PREMESSO CHE

- L'*European Reference Genome Atlas* (ERGA) è un'iniziativa Europea che vede la collaborazione di ricercatori afferenti a istituzioni scientifiche pubbliche e private con l'obiettivo comune di generare sequenze genomiche di riferimento per tutte le specie che compongono la biodiversità Europea, appartenenti ad ambienti naturali acquatici e terrestri, incluse le specie minacciate, quelle endemiche, le specie importanti per l'agricoltura, la pesca, le specie invasive, e le specie importanti per mantenere la stabilità degli ecosistemi;
- Un genoma di riferimento (noto anche come assemblaggio genomico di riferimento) è una ricostruzione digitale rappresentativa dell'insieme delle sequenze genetiche di un organismo appartenente ad una determinata specie;
- ERGA di basa su un modello organizzativo in cui i membri istituiscono un *Council* internazionale che identifica le priorità comuni e coordina le attività promuovendo al contempo l'inclusività e l'unità d'azione. I membri del *Council* rappresentano i membri ERGA dei loro rispettivi paesi. Il *Council* elegge un *Chair* con il ruolo di coordinare le attività del *Council*. Il *Chair* può nominare due vicepresidenti. Il *Council* nomina anche un comitato scientifico, un comitato di bioetica e un comitato di pari opportunità. Il *Council* può nominare altri comitati e gruppi di lavoro per specifici argomenti e aspetti organizzativi;
- Le attività intraprese da ERGA includono, tra le altre:
 - Raccolta e stoccaggio di campioni biologici per il mantenimento a lungo termine di acidi nucleici e tessuti per sequenziamento e colture cellulari;
 - Collaborazione nello sviluppo di protocolli per la purificazione e il sequenziamento di acidi nucleici nell'ambito della produzione di genomi di riferimento;
 - Sviluppo di protocolli per l'assemblaggio, l'annotazione e l'analisi dei genomi di riferimento
 - Creazione di banche dati per la condivisione dei dati di sequenza;
 - Incentivi per la mobilità dei ricercatori e studenti tra le istituzioni afferenti ad ERGA;
 - Sviluppo di un sistema di formazione transnazionale su metodiche di genomica applicate allo studio della biodiversità;
 - Analisi di casi di studio attraverso i quali venga dimostrata l'importanza della caratterizzazione di genomi di riferimento per la gestione e conservazione della biodiversità Europea;

- Coinvolgimento della cittadinanza ed enti pubblici in programmi di divulgazione scientifica sull'importanza della genomica per la conservazione della biodiversità.
- L'Italia ha espresso supporto alla fase di preparazione di ERGA attraverso un ampio coinvolgimento della comunità scientifica nazionale;
- Le Parti sottoscrittrici il presente accordo riconoscono l'alto valore scientifico, sociale ed economico dell'ecologia molecolare e della genomica applicata alla conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, e sono in grado di condurre attività di ricerca e coordinamento interdisciplinare sulla definizione ed analisi di genomi di riferimento a livello nazionale e internazionale;
- Le Parti hanno competenze complementari, coerenti con le finalità dell'iniziativa Europea ERGA, manifestano il proprio interesse e concordano sull'importanza di creare una compagine Italiana ampia, attiva e coordinata che sia in grado di contribuire al meglio alle finalità di ERGA, e di mettere a disposizione risorse e competenze Italiane;
- Una *Joint Research Unit* (JRU) è un gruppo di lavoro creato tra due o più soggetti giuridici e riconosciuto dalla normativa dei Programmi Quadro della Ricerca Europea, basato su un accordo di collaborazione tra istituzioni di istruzione superiore e di ricerca (sia pubbliche che private) che contribuiscono in termini di risorse umane, attrezzature e infrastrutture ad una strategia congiunta e un progetto scientifico comune;
- Una JRU non si configura come un autonomo soggetto di diritto. La JRU raccoglie partners a livello nazionale per la realizzazione di progetti in una determinata area di ricerca;
- Una JRU non può essere beneficiaria diretta di un finanziamento dell'Unione Europea, ma una delle Parti può risultare beneficiaria e le altre Parti possono partecipare al progetto con il ruolo di "Affiliated Entities" o "Other Participants involved in the Action" ai sensi dell'articolo 187 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione Europea, ed in virtù degli articoli 7, 8 e 9, Capitolo 4 del modello generale di contratto definito dal programma Horizon Europe.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1.1– Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed inscindibile del presente Accordo;

Art. 2 – Oggetto

2.1 – Le Parti si impegnano a collaborare per gli scopi del presente Accordo attraverso la costituzione di una JRU denominata ERGA ITALY (ERGA-IT);

2.2 – ERGA-IT ha lo scopo di promuovere e facilitare la partecipazione Italiana allo sviluppo dell’iniziativa ERGA, favorendo i rapporti di collaborazione della comunità scientifica nazionale e massimizzando gli investimenti per la ricerca del nostro Paese;

2.3 – ERGA-IT si impegna a contribuire alle attività di ERGA coordinando l’apporto Italiano, gestendo l’accesso in forma sostenibile e responsabile alle risorse biologiche e agli ecosistemi terrestri e acquatici del territorio nazionale nel rispetto delle vigenti norme sull’utilizzo di tali risorse, utilizzando le attrezzature e infrastrutture di ricerca e le risorse umane connesse, e offrendo attività di formazione interdisciplinare nel campo dell’ecologia molecolare e della genomica applicata allo studio della biodiversità;

2.4 – ERGA-IT svolge attività relative alla fase di sviluppo e operatività dell’iniziativa ERGA e in successivi specifici piani operativi congiunti, ed in particolare potrà partecipare, attraverso i suoi membri a progetti Europei che prevedano la partecipazione della comunità internazionale afferente ad ERGA finalizzati al consolidamento delle attività di collaborazione nazionali ed internazionali sull’ecologia molecolare e la genomica applicata allo studio della biodiversità.

Art. 3 – Attività e obblighi delle Parti

3.1 – Le Parti si impegnano a partecipare alla corretta attuazione del presente Accordo e a cooperare, eseguire e adempiere a tutti i loro obblighi previsti dall’Accordo medesimo.

3.2 – Le attività di cui al presente Accordo costituiscono parte integrante e oggetto di successivi piani di attività della JRU, concordati tra le Parti, nei quali vengono definite le attività svolte dalla JRU, gli eventuali contributi a carico di ciascuna delle Parti, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione e/o acquisite dalle stesse grazie a finanziamenti ottenuti da ERGA-IT nell’ambito dell’iniziativa ERGA;

3.3 – Le Parti della presente JRU che partecipano ad uno specifico progetto parte dell’iniziativa ERGA dovranno specificare il loro apporto in termini di risorse strumentali, umane e infrastrutture ai singoli obiettivi del progetto stesso (vedi art. 4);

3.4 – Nel caso che per la partecipazione della JRU ad un progetto dell’iniziativa ERGA debba essere scelta una parte come principale beneficiario e/o *leading entity*, le altre Parti si impegnano a fornire informazioni e ausilio che permettano alla *leading entity* di rispondere tempestivamente a tutte le richieste dell’organo esecutivo di ERGA;

3.5 – Nell’eventualità definita nel precedente art. 3.4, le Parti si impegnano ad informare la *leading entity* dello stato di avanzamento delle proprie attività condotte all’interno dell’iniziativa ERGA e ottemperare ad altri obblighi assunti in attuazione del presente accordo;

3.6 – Le Parti devono attenersi al regolamento ERGA, alla sua politica etica, ai regolamenti nazionali e alle *best practices* internazionali;

3.7 – Le Parti si impegnano a costituire e mantenere una struttura di governance definita principalmente dai coordinatori nazionali per l’iniziativa ERGA, che implementi sistemi e

meccanismi per assicurare elevati standard interni di qualità (internal quality assurance mechanisms and systems), in accordo con gli standard definiti da ERGA;

3.8 – Nell’ambito del presente accordo potranno quindi essere svolte attività rivolte a perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- a) Attuare una efficace valorizzazione delle risorse e delle competenze di ciascuna delle Parti che preveda il loro utilizzo e organizzazione attraverso un percorso di collaborazione reciproca;
- b) Rafforzare la ricerca scientifica italiana nel campo dell’ecologia molecolare e della genomica applicata allo studio e alla salvaguardia della biodiversità e promuovere il trasferimento tecnologico, la formazione, la divulgazione scientifica e la comunicazione in questo ambito;
- c) Svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo Italiano nell’ambito di ERGA;
- d) Coordinare le attività nazionali nell’ambito dell’iniziativa ERGA e fornire supporto agli organi di governo nazionali e locali nella definizione di agende strategiche e sviluppo di azioni tese a rafforzare e valorizzare la ricerca nel campo dell’ecologia molecolare e della genomica per lo studio della biodiversità;
- e) Progettare ed organizzare azioni pilota dimostrative del funzionamento di ERGA, valorizzando le peculiarità del contributo italiano;
- f) Condurre attività congiunte finalizzate al consolidamento, rafforzamento ed espansione della JRU ERGA-IT e del suo impatto in termini di scienza ed innovazione, con particolare riferimento alle ricadute a livello nazionale, partecipando congiuntamente a programmi di finanziamento della ricerca;

3.9 – Altre istituzioni pubbliche della ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, o enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell’ambito della ecologia molecolare e della genomica applicata allo studio e alla salvaguardia della biodiversità e in grado di offrire un significativo contributo alla JRU, possono aderire alla JRU con atti separati, previa sottoscrizione del presente Accordo e con il parere favorevole dei rappresentanti delle Parti.

Art. 4 – Accordi attuativi

4.1 – La collaborazione per la realizzazione dei progetti che prevedono una parte beneficiaria e una/più parti affiliate o altre entità partecipanti come definito nelle premesse, sarà definita tramite la stipula di appositi accordi attuativi cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente accordo, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali degli enti partecipanti;

4.2 – La cooperazione tra le parti troverà attuazione nel rispetto del principio di equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti;

4.3 – Gli accordi di cui al presente articolo saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne.

Art. 5 – Gestione delle attività

5.1 – Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi:

- l'Assemblea Generale;
- il Comitato di Coordinamento.

Art. 6 – Assemblea generale

6.1 – L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo strategico della JRU;

6.2 – L'Assemblea Generale è costituita dai membri del Comitato di coordinamento (vedi Art. 7) e dai delegati nominati da ciascuna delle Parti, uno per ciascuna Parte, contestualmente alla loro adesione alla costituzione della JRU. Tra i delegati saranno individuati il Presidente (vedi Art. 6.3) e tre membri del Comitato di coordinamento (vedi Art. 7);

6.3 – Il Presidente dell'Assemblea Generale viene nominato dall'Assemblea stessa alla prima riunione e resta in carica 2 (due) anni, a seguito dei quali la suddetta carica può essere rinnovata o si potrà avere l'elezione di un nuovo Presidente applicando il principio di rotazione fra le Parti tramite votazione dell'Assemblea Generale;

6.4 – Ogni Parte ha diritto ad esprimere un voto;

6.5 – Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata, sostituita o delegata in qualsiasi momento mediante notifica al Presidente dell'Assemblea Generale ed ai coordinatori della JRU;

6.6 – Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono partecipare membri senza diritto di voto, in base a specifiche richieste dai membri dell'Assemblea Generale stessa per tramite dei coordinatori della JRU;

6.7 – Le attività di ogni incontro dell'Assemblea Generale potranno essere svolte anche per via telematica;

6.8 – L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in merito ad ogni materia portata alla sua attenzione;

6.9 – L'Assemblea Generale, con voto a maggioranza assoluta:

- a) Adotta regolamenti e linee guida necessarie per assicurare il funzionamento e l'efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;
- b) Predispone e approva i verbali delle riunioni;
- c) Approva periodicamente un programma complessivo di attività della JRU ed un relativo rapporto delle attività presentato dai coordinatori della JRU;

- d) Approva accordi e *Memorandum of Understanding* con altre JRU, organizzazioni o entità internazionali di interesse per le attività della JRU;
 - e) Approva richieste di nuove adesioni e le esclusioni dalla JRU, ai sensi di quanto stabilito all'Art. 11 e Art. 12;
 - f) Approva e sostiene formalmente la partecipazione della JRU a bandi per la presentazione di proposte progettuali identificando il soggetto capofila tra le Parti costituenti la JRU in funzione delle competenze richieste nei bandi;
- 6.10 – La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Generale non dà diritto a compensi o indennità da parte della JRU.

Art. 7 – Comitato di coordinamento

7.1 – Il Comitato di coordinamento è l'organo cui è deputato il coordinamento di tutte le attività della JRU ERGA-IT ed è composto da 7 membri con diritto di voto:

- Il Presidente dell'Assemblea generale;
- 2 coordinatori della JRU nelle persone dei rappresentanti nazionali di ERGA per l'Italia;
- 1 JRU Manager;
- 3 rappresentanti eletti tra i delegati delle Parti;

7.2 – Le elezioni dei rappresentanti dei delegati del comitato di coordinamento e del JRU Manager avvengono tramite votazione su candidature presentate prima dell'Assemblea Generale di insediamento. Le suddette figure vengono elette durante la prima Assemblea Generale a voto palese secondo modalità proposte e approvate in sede di Assemblea. Il segretario nominato all'inizio dell'Assemblea raccoglie le candidature e le comunica al presidente dell'Assemblea Generale;

7.3 – Il comitato di coordinamento resta in carica per 3 anni ed è rinnovabile;

7.4 – Le decisioni del comitato di coordinamento vengono prese a maggioranza assoluta;

7.5 – Agli incontri del comitato di coordinamento possono partecipare altre persone in base a specifiche richieste del comitato di coordinamento su invito da parte dei coordinatori della JRU;

7.6 – Il comitato di coordinamento svolge le seguenti funzioni:

- Propone accordi e *Memorandum of Understanding* con organizzazioni o entità pubbliche e private;
- Predisporre le richieste di nuova adesione, ai sensi di quanto stabilito all'Art. 11;
- Redige i piani periodici delle attività della JRU, e gli altri documenti inerenti le attività della JRU e la loro programmazione;
- Definisce le attività di cui al precedente Art. 3 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi;
- Adotta i regolamenti e linee guida e prende le decisioni necessarie per assicurare l'efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;

- Predisporre su base periodica un programma delle attività della JRU e ne redige il relativo rapporto;

7.7 – I Coordinatori:

- partecipano alle riunioni plenarie e del Council di ERGA;
- agiscono da elemento di raccordo tra strategie e indirizzo di ERGA e la JRU italiana ERGA-IT;
- rappresentano elemento di raccordo tra JRU e organizzazioni o entità pubbliche e private Italiane e estere;

7.8 – Il JRU Manager:

- Cura gli aspetti operativi e la realizzazione delle attività definite dal comitato di coordinamento;
- Coadiuvare i coordinatori nelle attività di competenza e nella redazione dei documenti inerenti le attività della JRU;
- Coadiuvare i coordinatori per garantire il corretto svolgimento di tutti gli aspetti tecnici e operativi della JRU;
- Partecipa e funge da segretario del comitato di coordinamento e dell'Assemblea Generale;
- Si adopera per la realizzazione degli obiettivi di propria competenza della JRU e coadiuva i coordinatori nelle attività operative;
- Coadiuvare i coordinatori nelle attività amministrative e di rendicontazione del contributo *in kind* di ERGA-IT, tenendo conto dei finanziamenti eventualmente ricevuti da membri della JRU, quando questa è partner nelle varie forme consentite in progettualità per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 3;
- Coadiuvare i coordinatori per gli aspetti amministrativi e di rendicontazione, interfacciandosi quando necessario con le unità di personale amministrativo identificate dalle singole Parti, in riferimento alle attività della JRU;
- Svolge ogni altra attività utile e necessaria al buon funzionamento della JRU;

7.9 – La partecipazione al comitato di coordinamento non dà diritto a compensi o indennità da parte della JRU.

Art. 8 – Risorse finanziarie

8.1 – La JRU non ha personalità giuridica. Per il finanziamento delle attività potrà avvalersi:

- a) delle risorse derivanti da proposte progettuali promosse ed approvate dal comitato di coordinamento e dall'Assemblea Generale di ERGA-IT;
- b) delle risorse derivanti da proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU e presentate congiuntamente o singolarmente dalle Parti;
- c) da eventuali fondi messi a disposizione da ciascuna delle Parti, coinvolte in ERGA-IT, nel rispetto dell'autonomia finanziaria di ciascuna di esse;
- d) delle risorse *in kind* messe a disposizione da ciascuna delle Parti;

8.2 – Nel caso di proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU, il comitato di coordinamento di volta in volta identificherà un soggetto capofila ai fini della progettualità specifica. Tale decisione andrà approvata dall'Assemblea Generale (vedi Art. 6 e Art. 7). I rapporti tra le Parti saranno di seguito disciplinati da accordi attuativi tra le stesse (vedi Art. 4);

8.3 – Per ottimizzare lo svolgimento delle attività di progetti finanziati, la JRU può promuovere, attraverso le istituzioni coinvolte, borse di studio post-laurea, dottorati, post-dottorati, eventi formativi e promozionali in linea con le attività di ricerca di ERGA.

Ciascuna Parte è tenuta all'elaborazione del rendiconto scientifico, finanziario e contabile relativo alle attività di sua competenza ed alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allocomprovante lo svolgimento di ogni singolo progetto, compresa la relazione finale. Ciascuna delle Parti deve rispettare le regole finanziarie previste dalla base giuridica del programma e mettere a disposizione del soggetto capofila copie di documenti e le informazioni necessarie per adempiere alle obbligazioni previste nel rapporto di finanziamento;

8.4 – Ciascuna Parte assume nei riguardi del soggetto capofila, di volta in volta identificato per ciascun progetto, i medesimi obblighi in materia di rendicontazione scientifica, finanziaria e contabile, che questi ha nei confronti dell'ente cofinanziatore, mentre il soggetto capofila assicura il coordinamento delle attività di rendicontazione fornendo alle altre Parti le opportune indicazioni.

Art. 9 – Titolarità ed uso dei risultati della collaborazione

9.1 – Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, da intendersi come *Background* ovvero come patrimonio di conoscenze tecniche teorico-pratiche relative a prodotti, servizi o processi, come pure i diritti d'autore o i diritti connessi a dette informazioni, ovvero i diritti di brevetto in seguito alla domanda o al rilascio di brevetti, marchi protetti, disegni e modelli pre-esistenti al presente accordo e, come tali, già in possesso delle Parti antecedentemente alla sottoscrizione del presente Accordo espressamente messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle collaborazioni scaturenti da quest'ultimo;

9.2 – Ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche che scaturiranno dalle collaborazioni di cui al presente Accordo, da intendersi come *Foreground* ovvero come patrimonio di conoscenze tecniche teorico-pratiche relative a prodotti, servizi o processi, sviluppate nell'ambito delle collaborazioni favorite dal presente Accordo, come pure i diritti d'autore o i diritti connessi a dette informazioni, ovvero i diritti di brevetto in seguito alla domanda o al rilascio di brevetti, marchi protetti, disegni e modelli sviluppati nelle collaborazioni stesse ed i relativi diritti di sfruttamento industriale ed economico;

9.3 – Nell’ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti alla realizzazione di Foreground suscettibile di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale /intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di chi abbia svolto l’attività di ricerca. Le Parti riconoscono l’uso reciproco del Foreground congiunto per fini istituzionali e di ricerca, non di natura commerciale. Le modalità di gestione della contitolarità sul Foreground saranno eventualmente fissate nell’ambito di accordi successivi. Fermo restando quanto verrà definito tra le Parti negli accordi di contitolarità, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna parte informerà le altre tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale. Resta inteso che se una parte non intende chiedere a proprio nome la protezione del Foreground, le altre potranno procedere autonomamente alla registrazione/deposito dei titoli di proprietà intellettuale/industriale, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale. Sono fatte salve le regole specifiche previste dalla base giuridica del singolo programma di finanziamento nell’ambito del quale l’eventuale attività di ricerca che produce il Foreground verrà finanziata;

9.4 – Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con i contributi ricevuti nell’ambito di eventuali attività progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU. Resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione delle Parti per le attività oggetto del presente Accordo e per i suoi futuri eventuali sviluppi;

9.5 – In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l’intervento delle Parti nell’ambito dell’iniziativa ERGA tramite la formazione della JRU

9.6 – Nell’ipotesi di Foreground congiunto realizzato in piena ed effettiva collaborazione, costituito da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici che hanno contribuito al lavoro;

9.7 – Nell’ipotesi invece di Foreground realizzato e costituito da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l’eventuale contributo delle altre Parti. In ogni caso dovrà essere sempre menzionata ERGA-IT;

9.8 – Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni confidenziali di proprietà di una o più Parti, la parte/parti ricevente/i le informazioni confidenziali dovrà/dovranno chiedere preventiva autorizzazione scritta alla parte/parti titolari delle stesse;

9.9 – Resta inteso che, qualora il Foreground fosse suscettibile di tutela nell’ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli. Contestualmente le Parti adotteranno tutte le

misure necessarie alla tutela della riservatezza e alla non divulgazione, sotto qualsiasi forma, del Foreground conseguito.

Art. 10 – Obblighi di riservatezza

10.1 – Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” le informazioni, i dati e le conoscenze rivelate o consegnate da una parte all’altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificate come di natura riservata per iscritto. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono qui ricompresi dati, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, processi, o analisi, indicate come tali dalle Parti, d’ora in poi “Informazioni Confidenziali” La/Le parte/Parti ricevente/riceventi tali Informazioni Confidenziali si obbliga/obbligano a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata della JRU e per un successivo periodo di 5 (cinque) anni dopo la sua conclusione. Le Informazioni Confidenziali rimangono di proprietà della/delle Parte/Parti che le ha/hanno fornite;

10.2 – Le Parti che partecipano individualmente o congiuntamente a proposte progettuali senza fare riferimento a ERGA o alla JRU oggetto del presente accordo, sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività di ERGA e della JRU e a comunicare tempestivamente ai coordinatori eventuali conflitti di interesse;

10.3 – Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della/delle parte/Parti che le ha/hanno rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo;

10.4 – Le Informazioni Confidenziali saranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Accordo e della JRU e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente Accordo e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo;

10.5 – Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la/le parte/Parti che ne è/sono venuta/venute a conoscenza abbia/abbiano violato il presente Accordo;

10.6 – Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano:

- a) già note alla/alle parte/Parti ricevente/i, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione;
- b) sviluppate in maniera indipendente da/dalle parte/Parti ricevente/i prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte di chi le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione;

- c) da comunicare obbligatoriamente da parte della/delle ricevente/riceventi in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità. In questo caso parte/Parti ricevente/riceventi sarà/saranno tenuta/tenute a darne immediata notizia scritta alla/alle parte/parti che le ha/hanno fornite affinché quest'ultima/ultime possa/possano richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio;
- d) da rendere obbligatoriamente disponibili a cura di una o più Parti sul server temporaneo ERGA in accordo con il Protocollo di Nagoya e secondo quanto stabilito da tutti i membri di ERGA, in particolare i protocolli di laboratorio, i dati di sequenza, gli assemblaggi ed i processi di annotazione del genoma e i metadati associati (incluse le conoscenze tradizionali associate) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal consiglio direttivo di ERGA che ha attribuito ai Principal Investigators il diritto alla prima presentazione dei dati e alla loro analisi, comprese le pubblicazioni su riviste, pre-print, conferenze pubbliche e comunicati. In questo caso eventuali embarghi non possono durare per più di due anni dopo il rilascio dei dati e i dati devono essere immediatamente depositati nell'archivio pubblico dell'European Nucleotide Archive e resi pubblicamente disponibili al momento della pubblicazione o al termine del periodo di embargo.

Art. 11 – Nuovi membri

11.1 – Possono aderire alla JRU istituzioni pubbliche della ricerca, consorzi o enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell'ambito dell'ecologia molecolare e della genomica applicata allo studio e conservazione della biodiversità, nonché delle finalità generali della JRU;

11.2 – L'adesione a ERGA-IT deve essere motivata e fornire un contributo utile allo sviluppo della JRU. La proposta di adesione viene approvata a maggioranza assoluta da parte dell'Assemblea Generale, su proposta del comitato di coordinamento;

11.3 – Ai fini del perfezionamento della procedura di ingresso della nuova Parte, è richiesta la sottoscrizione del presente accordo e della richiesta di adesione da parte del rappresentante legale. L'adesione avrà effetto dalla data identificata nel documento di adesione.

Art. 12 – Responsabilità, recesso e risoluzione per inadempimento

12.1 – L'adesione alla JRU non determina la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali;

12.2 – Ciascuna Parte è esclusiva responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a proprio carico nello svolgimento dei singoli progetti e, pertanto, si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità al riguardo;

12.3 – Le Parti confermano che opereranno in linea con tutte le leggi e le normative nazionali vigenti. Nei più ampi limiti di legge e con l'espressa esclusione della colpa lieve ciascuna Parte sarà responsabile dei danni eventualmente causati a una o più Parti.

12.4 – Le Parti hanno diritto di recedere in qualunque momento dal presente accordo, comunicando tale decisione per iscritto da notificare a mezzo posta elettronica o raccomandata A.R. al comitato di coordinamento con un preavviso di novanta (90) giorni. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita;

12.5 – Nel caso in cui il comitato di coordinamento identifichi una violazione da parte di una delle Parti dei suoi obblighi previsti dal presente Accordo, verrà notificata a tale Parte per iscritto la contestazione dell'inadempimento, chiedendo di rimediare a tale violazione entro 30 giorni. Se tale violazione non viene sanata entro tale termine o non è possibile sanarla, l'Assemblea Generale può decidere di dichiarare la Parte come inadempiente e decidere le eventuali conseguenze, inclusa la cessazione della sua partecipazione nella JRU;

12.6 – In caso di inadempienza grave di una delle Parti rispetto al presente Accordo e a successivi ed eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle Parti, l'Assemblea Generale può deciderne l'esclusione, su richiesta del comitato di coordinamento e sentita la Parte interessata che potrà produrre memorie e documenti.

Art. 13 – Foro Competente

13.1 – Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 14 – Validità del presente atto

14.1 – Il presente atto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione con durate di cinque anni dalla stipula;

14.2 – Il presente accordo può essere prorogato o rinnovato (riportando possibili correzioni e modifiche all'accordo di collaborazione originario), mediante consenso scritto delle Parti;

14.3 – Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU, o non dovessero più sussistere le condizioni perché essa possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti;

14.4 – In caso di decisione di scioglimento, il presente atto resterà comunque valido fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali progetti acquisiti da ERGA-IT e non ancora conclusi;

14.5 – La decisione di cessazione dovrà essere approvata dalla maggioranza qualificata delle Parti che sottoscrivono il presente accordo;

14.6 – Ogni eventuale variazione o integrazione del presente accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con la sottoscrizione delle Parti aderenti.

Art. 15 - Trattamento dei Dati

15.1 – Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR”) e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti si impegnano quindi a (i) trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto del presente Accordo solo fine dell’espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata, (ii) osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati, e (iii) informare immediatamente l’altra Parte in caso di violazione dei dati.

Art. 16 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

16.1 – Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell’attuazione del presente accordo quadro, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni, ed in particolare di:

- a) collaborare nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e delle specifiche attività discendenti dal presente accordo, a porre in essere tutte le iniziative volte a favorire la prevenzione ed il contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il controllo dell’invio, se dovuto, di autodichiarazioni da parte della persona autorizzata alla firma del presente atto;
- b) attenersi alle norme discendenti dai propri regolamenti e codici di condotta interni.

Art. 17 - Sicurezza

17.1 – Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che le Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI,

alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto;

17.2 – Ai sensi del d.lgs. 81/2008 le Parti si assumono gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale ospitato. Ciascuna parte si impegna a comunicare all'altra parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Art. 18 – Coperture assicurative

18.1 – Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- a) gli studenti e le studentesse autorizzati/e alle attività formative devono essere coperti con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
- b) il personale autorizzato da ogni Parte a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro, dovrà essere coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora si dovesse riscontrare che il comportamento del personale della Parte coinvolta dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, la Parte valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
- c) le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 19 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

19.1 – La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni);

19.2 – L'eventuale utilizzo è consentito solo per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

Art. 20 – Registro e bollo

20.1 – Il presente accordo, costituendo una scrittura privata non autenticata non avente contenuto patrimoniale, verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i., tariffa parte II, articolo 4. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.. Le spese di bollo saranno equamente ripartite tra le Parti.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA

JOINT RESEARCH UNIT

NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA *EUROPEAN REFERENCE GENOME ATLAS* (ERGA)

**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA
MOLECOLARE E DELLA GENOMICA APPLICATA ALLO STUDIO DELLA BIODIVERSITÀ**

ERGA ITALY (ERGA-IT)

Nome del rappresentante legale: Prof. Andrea Arnone
Posizione: Rettore Vicario dell'Università degli Studi di Firenze
Luogo e data:

Firma:

Nome del rappresentante legale: Prof. Stefano Bronzini
Posizione: Rettore dell'Università degli Studi di Bari
Luogo e data:

Firma:

Nome del rappresentante legale: Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
Posizione: Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Luogo e data:

Firma:

Nome del rappresentante legale: Dott. Mirco Maria Franco Cattani
Posizione: Presidente della Fondazione Edmund Mach
Luogo e data:

Firma:

Nome del rappresentante legale: Prof. Francesco Ubertini

Posizione: Rettore dell'Università degli Studi di Bologna

Luogo e data:

Firma:

Nome del rappresentante legale: Prof. Giorgio Zauli

Posizione: Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara

Luogo e data:

Firma:

Nome del rappresentante legale: Prof. Elio Franzini

Posizione: Rettore dell'Università degli Studi di Milano

Luogo e data:

Firma:

Nome del rappresentante legale: Prof. Bruno Cozzi

Posizione: Direttore del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, Università degli Studi di Padova

Luogo e data:

Firma:

Nome del rappresentante legale: Prof. Gian Luca Gregori

Posizione: Rettore dell'Università Politecnica delle Marche

Luogo e data:

Firma:

Nome del rappresentante legale: Prof. Roberto Di Lenarda
Posizione: Rettore dell'Università degli Studi di Trieste
Luogo e data:

Firma:

Nome del rappresentante legale: Prof. Stefano Ubertini
Posizione: Rettore dell'Università degli Studi della Tuscia
Luogo e data:

Firma:



CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

L'Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento di Scienze, (di seguito denominato "UNIBAS-DiS") con sede legale sita in Potenza (85100), Via Nazario Sauro 85, e sede operativa presso il Campus Universitario di Macchia Romana, Via dell'Ateneo Lucano 10 – 85100 Potenza, Partita Iva 00948960760 codice fiscale n. 96003410766, rappresentata dal Prof. Roberto Teghil, nato a Roma il 30/10/1954 in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze domiciliato per la carica presso la sede dello stesso UNIBAS-DiS

E

L'Università degli Studi di Bari -Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica con sede legale in Piazza Umberto I - 70121 Bari (di seguito denominato "UNIBA-DBBB"), Partita IVA P.I.01086760723– Codice Fiscale 80002170720, rappresentata dal Prof. Stefano Bronzini, nato a Roma il 3 gennaio 1959, in qualità di Rettore pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Università

anche denominati le Parti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 15 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005;

Visto il Decreto Legislativo n. 81/08;

Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003;

Visto il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile 2012 e pubblicato nel G.U.R.I. - Serie generale n. 105 del 7 maggio 2012, Supplemento ordinario n. 93;

Visto Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019;

Visto il parere espresso dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell'Università degli Studi di Bari in **data XXXX 2021;**

Visto il parere espresso dal Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi della Basilicata in data 18 giugno 2021;

CONSIDERATO

- a) che **UNIBAS-DiS** ha esperienza consolidata nell'ambito della ricerca biomedica con particolare riferimento allo studio dei meccanismi patogenetici di malattie ereditarie (PXE, Laminopatie, rene policistico) ~~dei meccanismi cellulari e molecolari dell'infiammazione e dell'immunità~~. I trasportatori di membrana coinvolti nella farmacoresistenza e quelli mitocondriali coinvolti nella regolazione del metabolismo cellulare sono anche da anni oggetto di ricerca del DiS. Nell'ambito del dipartimento vengono inoltre ampiamente sviluppate linee di ricerca tese alla caratterizzazione quali-quantitativa di estratti vegetali di interesse nutraceutico e farmacologico ed alla identificazione dell'attività biologica di tali estratti o dei loro principali costituenti.
- b) che **UNIBA-DBBB** svolge attività di ricerca riconducibili sia alla ricerca di base che alla ricerca applicata nell'ambito di tematiche inerenti le scienze biologiche e quelle relative alle applicazioni biotecnologiche nei

settori agro-alimentari, ambientale e della salute.

- c) che le Parti hanno manifestato la comune volontà di collaborare in modo sinergico al fine di meglio perseguire, ciascuna, il proprio fine istituzionale;
- d) che le Parti riconoscono l'interesse comune a sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, per la promozione del trasferimento tecnologico e di attività didattiche, tirocini formativi e formazione di laureandi e dottorandi e per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- e) che **UNIBAS-DiS** e **UNIBA-DBBB** intendono rafforzare la collaborazione, al fine di realizzare iniziative progettuali che riguardino tematiche di reciproco interesse per le parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, insieme agli Allegati.

Art. 2 Obiettivi

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra **UNIBAS-DiS** e **UNIBA-DBBB** e riguarda:

- a) studio dei meccanismi molecolari alla base delle patologie croniche renali e neurodegenerative.
- b) studio dei meccanismi molecolari alla base di cardiomiopatie eredo-familiari.
- c) estrazione di biomolecole da matrici naturali e caratterizzazione della loro attività biologica in sistemi *in vitro*, *ex vivo* ed *in vivo*.
- d) caratterizzazione dei carrier mitocondriali: funzioni, localizzazione, importanza in fisiologia ed in patologia.

Le attività di ricerca previste nei suddetti studi in collaborazione sono dettagliate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il personale coinvolto nelle attività è elencato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 3 Impegni delle Parti

Si conviene che, per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, ognuna delle Parti si impegna a:

1. provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e per parte di competenza, per quelle relative ai progetti comuni;
2. sviluppare con il personale dell'altra Parte attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la durata della presente collaborazione;
3. consentire l'accesso al personale operante presso l'altra Parte e nominativamente indicato nell'Allegato 2, nei propri locali per lo svolgimento delle attività comuni;
4. consentire, su richiesta dell'altra Parte (richiesta avanzata dal Direttore del Dipartimento) l'accesso temporaneo di ricercatori e assegnisti di ricerca, motivato da ragioni di collaborazione a ricerche comuni.

Art. 4 Responsabili scientifici

Responsabili scientifici designati dalle parti per l'attuazione della presente Convenzione sono il **Prof. Faustino Bisaccia** per **UNIBAS-DiS** e il **prof. Giuseppe Procino** per **UNIBA-DBBB** per il programma di ricerca di cui all'Allegato 1 sub a) "Prodotti innovativi ad alto contenuto biotecnologico per il settore medicale"; il **Prof. Luigi Milella** per **UNIBAS-DiS** e il **Dott. Andrea Gerbino** per **UNIBA-DBBB** per il programma di ricerca di cui all'Allegato 1 sub b) "Nuovi shell ed estratti vegetali sazianti per nuovi prodotti funzionali a base di latte anti obesità"; la **prof.ssa Monica Carmosino** per **UNIBAS-DiS** e il **Dott. Andrea Gerbino** per **UNIBA-DBBB** per i programmi di ricerca di cui all'Allegato 1 sub c) "Valorizzazione dei sottoprodotti della filiera agroalimentare" e sub d) "Caratterizzazione funzionale di mutanti di Lamin A/C coinvolti in cardiomiopatie eredo-familiari per lo sviluppo di approcci diagnostici e terapeutici personalizzati"; il **Prof. Faustino Bisaccia** per **UNIBAS-DiS** e il **Prof. Giuseppe Fiermonte** per **UNIBA-DBBB** per il programma di ricerca di cui all'Allegato 1 sub e) "Membrane transporters, the doors of cellular metabolism. Investigation of biochemical features structure/function relationships, metabolic regulation and physio-pathological aspects by *in vitro* and *in vivo* experimental models".

Art.5 Modalità di Finanziamento dei Progetti e/o Programmi di ricerca

Se non diversamente regolamentato per l'esecuzione di specifici progetti/programmi le Parti supporteranno integralmente ciascuna i propri costi conseguenti alle attività previste dalla presente Convenzione. Si concorrerà al conseguimento di progetti di ricerca congiunti (programmi nazionali, europei, ecc.) che, se finanziati, vedranno il pieno coinvolgimento delle parti ciascuna per il settore di propria competenza, definito nella fase di stesura dei progetti dai rispettivi responsabili scientifici.

Art. 6 Proprietà intellettuale

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

La proprietà dei risultati scientifici e i prodotti di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 7 Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti, ciascuna per rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 8 Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, di cui all'art. 8, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Le Parti hanno facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione oggetto della presente "CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA".

Art. 9 Durata

La presente convenzione ha la durata di 3 anni, e decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa.

E' prevista la possibilità di rinnovo che dovrà avvenire con atto scritto su iniziativa di una delle Parti.

Art. 10 Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la stessa, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alla altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 11 Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola della presente convenzione sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato della presente Convenzione fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 12 Cessione

La presente Convenzione non potrà essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 13 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione, da inviarsi a mezzo PEC o via email con firma digitale dei documenti allegati, dovranno essere recapitate presso i seguenti recapiti:

☆ per il Dipartimento di Scienze - UNIBAS–

e-mail: dis.direttore@unibas.it

Indirizzo PEC: dis@pec.unibas.it

Indirizzo: Via dell'Ateneo Lucano, 10 – 85100 Potenza

☆ per il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica - UNIBA

e-mail: dipartimento.bbb@uniba.it

indirizzo PEC: direzione.bioscienze@pec.uniba.it

indirizzo: Via Orabona, 4 – 70125 Bari

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 14 Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi del D.P.R. n. 642/72 (Tariffa, Parte I, art. 2) e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi della Basilicata – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza n. 41594/1999.

Art. 15 Dichiarazioni delle Parti

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Università degli Studi della Basilicata

Dipartimento di Scienze

Il Direttore

Prof. Roberto Teghil

Università degli Studi di Bari

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e

Biofarmaceutica

Il Rettore

Prof. Stefano Bronzini

a) Titolo programma di ricerca:

Prodotti innovativi ad alto contenuto biotecnologico per il settore medicale.

Articolazione delle Attività

Le attività previste nell'ambito della collaborazione saranno così articolate:

1. studio e realizzazione di processi di modificazione di molecole naturali e di sintesi ad attività reno-protettiva per aumentarne il loro delivery renale;
2. realizzazione di test in vitro ed in vivo dei prodotti del punto 1;
3. analisi del ruolo di URG-7 in linee cellulari neuronali;
4. realizzazione di test *in vivo* per saggiare l'attività anti tumorale di inibitori del trasportatore ABCC6.

b) Titolo programma di ricerca:

Nuovi shell ed estratti vegetali sazianti per nuovi prodotti funzionali a base di latte anti obesità.

Articolazione delle Attività

Le attività previste nell'ambito della collaborazione saranno così articolate:

1. messa a punto di modelli ex vivo per lo studio della secrezione di ormoni intestinali che regolano l'appetito;
2. uso del modello dell'attività 1 per lo saggiare l'effetto di nuovi estratti vegetali ad azione saziante.

c) Titolo programma di ricerca:

Valorizzazione dei sottoprodotti della filiera agroalimentare.

Articolazione delle Attività

Le attività previste nell'ambito della collaborazione saranno così articolate:

1. Valutazione quali-quantitativa di metaboliti in estratti di Cannabis sativa L. e Zea mays L;
2. Valutazione biologica degli estratti dell'attività 1 per la realizzazione di un integratore diuretico-ipotensivo.

d) Titolo programma di ricerca:

Caratterizzazione funzionale di mutanti di Lamin A/C coinvolti in cardiomiopatie eredo-familiari per lo sviluppo di approcci diagnostici e terapeutici personalizzati.

Articolazione delle Attività

Le attività previste nell'ambito della collaborazione saranno così articolate:

1. Espressione di varianti patogenetiche di Lamin A/C in linee di cardiomiociti murini ed umani mediante infezione virale;
2. Studio del pathway di apoptosi, autofagia ed necroptosi in cardiomiociti del punto 1;
3. Studio delle dinamiche di Ca²⁺ e AMPc intracellulare nei cardiomiociti del punto 1.

e) Titolo programma di ricerca:

Membrane transporters, the doors of cellular metabolism. Investigation of biochemical features structure/function relationships, metabolic regulation and physio-pathological aspects by in vitro and in vivo experimental models.

Articolazione delle Attività

Le attività previste nell'ambito della collaborazione saranno così articolate:

1. Espressione di carrier mitocondriali in *Escherichia coli* e saggi di trasporto in proteoliposomi;
2. Caratterizzazione biochimica di trasportatori mitocondriali di *Arabidopsis thaliana*;
3. Approccio bioinformatico: modelli omologhi, docking molecolare;
4. Mutagenesi sito-diretta;
5. Ricerca e caratterizzazione dei polimorfismi.

I contenuti delle attività e le modalità di svolgimento delle stesse verranno definiti, di volta in volta, dai responsabili scientifici individuati nell'ambito della presente convenzione.

Tabella del personale

Personale UNIBAS-DiS

1. Faustino Bisaccia, Professore di I fascia, faustino.bisaccia@unibas.it
2. Monica Carmosino, professore di II fascia, monica.carmosino@unibas.it
3. Magnus Monné, professore di II fascia, magnus.monne@unibas.it
4. Luigi Milella, professore di II fascia, luigi.milella@unibas.it
5. Maria Francesca Armentano, ricercatore confermato, mariafrancesca.armentano@unibas.it
6. Simona Todisco, ricercatore confermato, simona.todisco@unibas.it

Personale UNIBA-DBBB

1. Giuseppe Procino, professore di II fascia giuseppe.procino@uniba.it
2. Giuseppe Fiermonte, professore di I fascia giuseppe.fiermonte@uniba.it
3. Andrea Gerbino, ricercatore a tempo determinato (art. 24 c.3-b L. 240/10), andrea.gerbino@uniba.it